

**Livello 1 - dopo 4 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m<sup>3</sup> (valide tutti i giorni, festivi compresi)**

<b>Tipo veicolo</b>	<b>Orari</b>	<b>Chi non circola</b>	<b>Rif. Ord.</b>	<b>Esenzioni</b>
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	0:00-24:00	<b>Benzina, diesel, gpl e metano con omologazione Euro 0</b>	<b>1.1</b>	<b>Punto 3</b>
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	0:00-24:00	<b>Benzina con omologazione Euro 0</b>	<b>1.4</b>	<b>Punto 3</b>
Persone (M1)	8:00-19:00	<b>Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2, Euro 3</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sab. e festivi)</b>
		<b>Diesel con omologazione uguale a Euro 4</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Punto 5</b>
Merci (N1, N2, N3)	8:30-14:00 e 16:00-19:00	<b>Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2, Euro 3</b>	<b>2.1.2</b>	<b>Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sab. e festivi)</b>
Merci (N1,N2, N3)	8:30-14:00 e 16:00-19:00	<b>Diesel con omologazione Euro 4</b>	<b>2.1.2</b>	<b>Punto 5</b>

**Livello 2 - dopo 10 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m<sup>3</sup> (valide tutti i giorni, festivi compresi)**

<b>Tipo veicolo</b>	<b>Orari</b>	<b>Chi non circola</b>	<b>Rif. Ord.</b>	<b>Esenzioni</b>
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	0:00-24:00	<b>Benzina, diesel, gpl e metano con omologazione Euro 0</b>	<b>1.1</b>	<b>Punto 3</b>
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	0:00-24:00	<b>Benzina con omologazione Euro 0</b>	<b>1.4</b>	<b>Punto 3</b>
Persone (M1)	8:00-19:00	<b>Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2, Euro 3</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sab. e festivi)</b>
		<b>Diesel con omologazione uguale a Euro 4 ed Euro 5 immatricolati prima del 01/01/2013. Benzina con omologazione Euro 1.</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Punto 5</b>
Merci (N1, N2, N3)	8:30-14:00 e 16:00-19:00	<b>Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2, Euro 3</b>	<b>2.1.2</b>	<b>Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)</b>
Merci (N1,N2, N3)	8:30-14:00 e 16:00-19:00	<b>Diesel con omologazione uguale a Euro 4 ed Euro 5/V immatricolati prima del 01/01/2013. Benzina con omologazione Euro 1.</b>	<b>2.2.2</b>	<b>Punto 5</b>

**Livello 3 – dopo 20 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m<sup>3</sup> (valide tutti i giorni, festivi compresi)**

<b>Tipo veicolo</b>	<b>Orari</b>	<b>Chi non circola</b>	<b>Rif. Ord.</b>	<b>Esenzioni</b>
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	0:00-24:00	<b>Benzina, diesel, gpl e metano con omologazione Euro 0</b>	<b>1.1</b>	<b>Punto 3</b>
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	0:00-24:00	<b>Benzina con omologazione Euro 0</b>	<b>1.4</b>	<b>Punto 3</b>
Persone (M1)	7:00-20:00	<b>Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2, Euro 3</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sab. e festivi)</b>

		<b>Diesel con omologazione uguale a Euro 4 e Euro 5</b> <b>Benzina con omologazione Euro 1</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Punto 5</b>
Merci (N1, N2, N3)	7:00-20:00	<b>Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2, Euro 3</b>	<b>2.3.2</b>	<b>Punto 4 (lun-ven)</b> <b>Punto 5 (sab. e festivi)</b>
		<b>Diesel con omologazione uguale a Euro 4 e Euro 5</b> <b>Benzina con omologazione Euro 1</b>	<b>2.3.2</b>	<b>Punto 5</b>

**Si evidenzia che:**

- ai residenti all'interno del territorio interessato dalla limitazione alla circolazione è consentito il transito all'interno dell'area per consentire l'accesso ed uscita dalla propria abitazione;
- ai titolari di attività commerciali presenti all'interno del territorio interessato dalla limitazione alla circolazione è consentito il transito all'interno dell'area stessa per lo svolgimento delle attività strettamente collegate all'esercizio del proprio lavoro.

**Note:**

**categoria M1:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

**categoria N1:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

**categoria N2:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

**categoria N3:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

**categoria L1:** veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

**categoria L2:** veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

**categoria L3:** veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

**categoria L4:** veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozetta laterale);

**categoria L5:** veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

**categoria L6:** quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm<sup>3</sup> per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

**categoria L7:** i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;